

EMENDAMENTO AL DDL N.

“


”

EMENDAMENTO
<p>Dopo l'articolo 58 del ddl n. è aggiunto il seguente</p> <p style="text-align: center;">ART. 58 novies decies</p> <p style="text-align: center;">(Sospensione dei procedimenti di decadenza per morosità)</p> <p>1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i procedimenti di decadenza avviati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2010, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'esecuzione delle decadenze già pronunciate ai sensi della medesima disposizione sono sospesi fino al 31 dicembre 2020.</p>
<p>Relazione/motivazione emendamento</p> <p>L'emergenza da Covid-19 ha comportato l'acuirsi di situazioni di difficoltà economica nella popolazione piemontese e tra le più colpite vi sono sicuramente le fasce più deboli della popolazione, tra cui gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale.</p> <p>Molti di questi sono assoggettati a procedure di decadenza o rischiano di diventare destinatari di provvedimenti di esecuzione di decadenza dall'assegnazione, con possibili conseguenze di carattere sociale oltre che di ordine pubblico, qualora venissero messe in atto estromissioni massive di famiglie dagli alloggi.</p> <p>Per tale ragione, si ritiene opportuno intervenire disponendo una sospensione dei procedimenti di decadenza per morosità in essere e dell'esecuzione delle decadenze già pronunciate, fino al 31 dicembre del corrente anno.</p>
<p>Presenza/Assenza oneri</p> <p>L'emendamento presentato non ha effetti diretti sul bilancio della Regione.</p> <p>Potrebbe, però, comportare conseguenze sui bilanci delle Agenzie Territoriali per la Casa, perché la morosità eventualmente maturata continuerebbe ad essere posta a carico degli assegnatari, anziché dei Comuni, che sono per definizione debitori solvibili e i cui debiti non concorrono alla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità delle ATC.</p> <p>Dal punto di vista della Regione, si ritiene che la norma non abbia rilevanza sul piano contabile, alla luce di due considerazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dall'attuazione della legge derivano potenziali minori entrate <u>di cassa</u> per le ATC, senza però che ciò comporti oneri a carico del bilancio regionale. La normativa vigente (L.R. n. 3/2010) non

prevede, infatti, un ripianamento da parte della Regione di eventuali disavanzi di gestione delle ATC.

2. I bilanci delle ATC concorrono alla formazione del conto consolidato della Regione, ai sensi del decreto legislativo 118/2001, ma sono a tal fine irrilevanti. L'importo dell'entrate dell'esercizio 2018 di ciascuna ATC è, infatti, dell'ordine dell'1% del totale delle entrate del bilancio regionale nel medesimo esercizio. E anche il totale complessivo delle entrate accertate dalle ATC (294,6 milioni di euro) raggiunge appena il 2% delle entrate del bilancio regionale (13.229,5 milioni di euro).

In caso di presenza oneri indicarne quantificazione e copertura



Paolo Ruzzolo

ALBERTO PREIONI



Paolo B. 